



L'unica assicurazione annullamento viaggio "all-risk"

VALIDITÀ

- La polizza deve essere emessa contestualmente alla prenotazione o alla conferma del viaggio o, al più tardi entro le ore 24:00 del giorno feriale (sabato escluso) successivo.
- Il massimale assicurabile è di € 50.000 per persona/pratica

RINUNCIA AL VIAGGIO

- RIMBORSO PENALE
- Rimborso della penale (compresi i costi di gestione pratica, adeguamenti carburante, fees di agenzia, e visti, restano escluse invece le tasse aeroportuali) addebitata a seguito di rinuncia al viaggio **per qualsiasi motivo oggettivamente documentabile** che colpisca l'assicurato, un suo familiare, il contitolare dell'azienda/studio associato, il cane o il gatto di documentata proprietà dell'assicurato stesso. Sono coperte anche le rinunce a seguito di patologie preesistenti o di patologie della gravidanza.
- SPESE DI RIPROTEZIONE DEL VIAGGIO
Rimborso del 50%, con un massimo di € 500 per persona, degli eventuali maggiori costi sostenuti per acquistare nuovi biglietti di viaggio (biglietteria aerea, marittima o ferroviaria), in sostituzione di quelli non più utilizzabili.
- SUPPLEMENTO PER ADEGUAMENTI CARBURANTE E TASSE DI IMBARCO
Tramite apposito supplemento sono assicurabili anche gli adeguamenti carburante applicati successivamente alla conferma e le tasse aeroportuali non rimborsabili (esclusa YQ, che può essere inserita nel capitale assicurato di base).

SCOPERTO IN CASO DI SINISTRO

- Nessun scoperto per le rinunce a seguito di decesso o malattia con ricovero ospedaliero;
- In caso di rinunce dovute a motivi diversi da decesso o malattia con ricovero ospedaliero:
 - scoperto del 20% con un minimo di € 75, per viaggi che prevedano, indipendentemente dalla data di prenotazione, una penale inferiore al 90% a 30 giorni prima della partenza;
 - scoperto del 25%, con un minimo di € 100, per viaggi che prevedano, indipendentemente dalla data di prenotazione, una penale maggiore o uguale al 90% a 30 giorni prima della partenza.

Globy Giallo

Documento da sottoporre al contraente prima della sottoscrizione del contratto

Nota informativa al Contraente - predisposta ai sensi dell'art. 185 D. Lgs. 7.9.2005 N. 209 ed in conformità con quanto disposto dalla circolare Isvap n. 303 del 2 giugno 1997

La presente "Nota Informativa" ha lo scopo di fornire al Contraente (persona fisica o giuridica che sottoscrive il contratto di assicurazione) tutte le informazioni necessarie, preliminari alla conclusione del contratto (contratto di assicurazione), secondo quanto previsto dall'art. 185 D. Lgs. 7.9.2005 N. 209. La presente nota è redatta in Italia in lingua italiana, salva la facoltà del Contraente di richiederne la redazione in altra lingua.

1) Informazioni Relative alla Società

Denominazione Sociale e forma giuridica della Società (Impresa Assicuratrice)

L'Impresa Assicuratrice è Mondial Assistance Europe N.V.

Sede Legale

Poeldijkstraat 4, CAP 1059 VM Amsterdam PA-ESI
BASSI Capitale Sociale sottoscritto € 42.282.840
di cui versato € 30.963.939

Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni

Registro Imprese di Amsterdam nr. 33124664,
Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni da De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) e dall'Autorità Olandese per i Mercati Finanziari (AFM) con il numero 12000567, Registro Imprese di Amsterdam nr. 33124664

Rappresentanza Generale per l'Italia

Piazzale Lodi 3, CAP 20137, Milano ITALIA
Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano nr. 07089870963 e Rea 1934785

Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni

Società abilitata all'esercizio dell'attività Assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta in data 24 giugno 2010, al nr. I.00086, all'appendice dell'albo Imprese Assicuratrici, E-lenco I.

2) Informazioni Relative al Contratto

Legislazione applicabile al contratto

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana; le Parti hanno comunque la facoltà prima della conclusione del contratto stesso, di scegliere una legislazione diversa.

La Società propone di scegliere la legislazione italiana. Resta comunque ferma l'applicazione di norme imperative del diritto italiano.

Prescrizioni dei diritti derivanti dal contratto

Ogni diritto dell'Assicurato nei confronti di Mondial Assistance derivanti dal presente contratto si prescrive in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto, ai sensi dell'art. 2952 del C.C.

Reclami in merito al contratto

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione. Nel caso di persona fisica, il soggetto maggiorenne dotato di capacità di agire.

Evento: l'accadimento che ha generato direttamente il sinistro.

Familiare: il coniuge, figli, padre, madre, fratelli, sorelle, "de-mi-frère", "demi-soeur", nonni, suoceri, generi, nuore, cognati,

1. Operatività e decorrenza

I prodotti, espressamente sottoscritti, sono operanti:

- per viaggi effettuati a scopo turistico, di studio e d'affari;

- dalle ore e dal giorno indicati in polizza. La garanzia decade alla fruizione del primo servizio contrattualmente convenuto;

- in caso di persona fisica, se il contraente è maggiorenne dotato di capacità di agire.

- se il premio è stato pagato.

2. Persone assicurabili

Globy® assicura le persone:

- domiciliati o residenti in Italia;

- dotate di capacità giuridica al momento della sottoscrizione della polizza

3. Limiti di sottoscrizione

Rinuncia/Modifica al viaggio – Rimborso penale / Riprotezione del viaggio

1. Rinuncia/Modifica al viaggio – rimborso penale

Spese di riprotezione del viaggio

1.1 Oggetto

1.1.1 Rinuncia/Modifica al viaggio – rimborso penale

Globy® rimborsa la penale applicata contrattualmente da un Operatore Turistico o da una Compagnia Aerea o di Navigazione per rinuncia al viaggio o per sua modifica determinata da una causa o un evento che colpisca l'Assicurato, un suo familiare, il contitolare dell'azienda/studio associato, il cane o il gatto di documentata proprietà dell'Assicurato stesso. Sono compresi nel rimborso della penale anche:

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società

Servizio Qualità

MONDIAL ASSISTANCE EUROPE N.V. – Rappresentanza Generale per l'Italia

P.le Lodi 3 - 20137 MILANO (Italia)

fax: +39 02 26 624 008

e-mail: Quality@mondial-assistance.it

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del re-claimo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni (45), potrà rivolgersi a:

ISVAP

Servizio Tutela degli Utenti

Via del Quirinale 21 - 00187 ROMA (Italia)

corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

3) Informazioni in Corso di Contratto

Qualora nel corso della durata contrattuale dovessero intervenire variazioni inerenti alle informazioni relative alla Società e/o quella relativa al contratto, la Società si impegna a comunicarle tempestivamente al Contraente, nonché fornire ogni necessaria precisazione.

Avvertenze

La presente nota è un documento che ha solo valore e scopo informativo e non già contrattuale e deve essere consegnata al Contraente prima della sottoscrizione di ogni contratto di assicurazione contro i danni.

Si raccomanda al Contraente di chiedere sempre al proprio inter-mediatario assicurativo di fiducia qualsiasi ulteriore precisazione sul contratto prescelto e di leggerlo attentamente prima di sottoscrivere la Polizza.

Informativa privacy sulle Tecniche di comunicazione a di-stanza (ex D.Lgs. n. 196 del 30/6/03)

Per rispettare la legge sulla privacy La informiamo sull'uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti.

La nostra azienda deve acquisire (o già detiene) alcuni dati che La riguardano.

I dati forniti da Lei stesso o da altri soggetti sono utilizzati da Mondial Assistance Europe N.V. – Rappresentanza Generale per l'Italia, da società del gruppo MONDIAL ASSISTANCE in Italia e da terzi a cui essi verranno comunicati al fine di fornirLe le informazioni, da Lei richieste, anche mediante l'uso di fax, del telefono anche

cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza. Le chiediamo quindi, di esprimere il

consenso per il trattamento dei Suoi dati necessari per la suddetta finalità.

Qualora ci fossero da Lei forniti, dovremmo trattare anche dati sensibili.

Il consenso che Le chiediamo, pertanto, riguarda anche tali dati da Lei eventualmente forniti.

Senza i Suoi dati, non potremmo fornirLe il servizio in tutto o in parte.

I Suoi dati personali saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per fornirLe le

prestazioni e le informazioni da Lei eventualmente richieste.

Utilizziamo le tecniche di comunicazione a distanza soprattutto anche quando comunichiamo, per i fini previsti dalla

polizza, taluni di questi dati ad altre aziende del nostro stesso settore, in Italia e all'estero e ad altre aziende del

nostro stesso Gruppo, in Italia e all'estero.

Per erogare taluni servizi, utilizziamo soggetti di nostra fiducia che svolgono per nostro conto compiti di natura

tecnica ed organizzativa. Alcuni di questi soggetti sono operanti anche all'estero.

Alcuni di questi soggetti sono nostri diretti collaboratori e svolgono la funzione del responsabile del nostro

trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia quali fornitori esterni e risultano distinti titolari del

trattamento dati.

Si tratta, in modo particolare, di soggetti facenti parte del gruppo MONDIAL ASSISTANCE in Italia, società di servizi

cui sono affidate la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di servizi informatici e telematici o di

archiviazione; società di servizi postali indicate nel plico postale.

L'elenco di tutti i soggetti suddetti è costantemente aggiornato e può conoscerlo agevolmente e gratuitamente

chiedendolo a Mondial Assistance Europe N.V. – Rappresentanza Generale per l'Italia - Servizio Privacy – P.le Lodi

3, 20137 Milano o al numero fax 02 23695948, e-mail: privacy@mondial-assistance.it ove potrà conoscere anche la

lista dei Responsabili in essere.

Il consenso che Le chiediamo, pertanto, riguarda anche la trasmissione a queste categorie ed il trattamento dei dati

da parte loro ed è necessario per il perseguimento delle finalità di fornitura del servizio.

Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati e come essi vengono utilizzati.

Ha anche il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro

trattamento.

Per l'esercizio dei suoi diritti può rivolgersi a Mondial Assistance Europe N.V. – Rappresentanza Generale per

l'Italia Servizio Privacy, P.le Lodi 3, 20137 Milano, fax 02 23695948, e-mail privacy@mondial-assistance.it.

DEFINIZIONI

zii, cugini, nipoti dell'Assicurato, nonché quanti altri con

lui conviventi, purché risultanti da regolare

certificazione.

Franchigia/scoperto: la parte di danno che

l'Assicurato tiene a suo carico, calcolata in misura fissa

o in percentuale.

Globye : il marchio commerciale registrato di Mondial

Assistance Europe N.V. – Rappresentanza Generale

per l'Italia che identifica la Società stessa.

Infortunio: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta

Non è consentita la stipulazione di più polizze Globye® o

di ca-pitolato Mondial Assistance Europe N.V. –

Rappresentanza Generale per l'Italia a garanzia del

medesimo rischio al fine di:

- elevare i capitali assicurati dalle specifiche garanzie

dei prodotti.

E' consentita la stipulazione di "appendici" atte ad

assicurare i servizi già prenotati e non ancora

confermati al momento della emissione della polizza,

secondo i disposti dell'art. 1.5 c).

4. In caso di sinistro

L'Assicurato o chi per esso deve

a) dare avviso:

- a Globye® secondo quanto previsto nelle singole

garanzie. L'inadempimento di tale obbligo può

comportare la perdita

totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915

ed ester

na che produca lesioni corporali oggettivamente

constatabili, le quali abbiano come conseguenza la

morte, una invalidità permanente oppure una inabilità

temporanea.

Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è

prestata l'assicurazione.

Viaggio: il viaggio, il soggiorno o la locazione,

risultante dal relativo contratto o documento di viaggio.

NORMATIVA COMUNE

Cod.Civ.);

- a tutti gli Assicuratori, in caso di stipulazione di più

polizze sullo stesso rischio, indicando a ciascuno il

nome degli altri (art. 1910 Cod. Civ.).

b) mettere a disposizione di Globye® tutta la

documentazione utile alle indagini ed alle verifiche del

caso, anche se non espressamente prevista all'art.

1.6.

Globye® corrisponde i rimborsi in Euro. Le spese

sostenute al di fuori dei Paesi aderenti all'euro sono

convertite al cambio ufficiale del giorno in cui sono

state sostenute.

5. Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non espressamente regolato dal

presente contratto valgono le norme della legge

italiana

GARANZIE

i costi di gestione pratica;
le fees di agenzia;
i visti;
gli adeguamenti carburante già previsti alla data di emissione della polizza ed inseriti nel costo complessivo del viaggio assicurato;

Globy® rimborsa la penale addebitata:
all'Assicurato;

e purché assicurati ed iscritti sulla medesima pratica:
a tutti i suoi familiari;
ad uno dei compagni di viaggio.

1.1.2 Spese di riprotezione del viaggio

Globy® rimborsa all'Assicurato il 50%, con un massimo di €500,00 per persona, degli eventuali maggiori costi sostenuti per acquistare nuovi titoli di viaggio (biglietteria aerea, marittima o ferroviaria), in sostituzione di quelli non utilizzabili per ritardo arrivo dell'Assicurato sul luogo di partenza determinato da una causa o un evento che abbia colpito l'Assicurato stesso, un suo familiare, il titolare dell'azienda/studio associa-

to, il cane o il gatto di documentata proprietà dell'Assicurato stesso.
Globy® rimborsa gli eventuali maggiori costi sostenuti dall'Assicurato;

e purché assicurati ed iscritti sulla medesima pratica: da tutti i suoi familiari; da uno dei compagni di viaggio.

1.1.3 "Estensione rimborso penali a tasse aeroportuali e adeguamento carburante".

Con la presente estensione vengono compresi nella garanzia di cui all'art. 1.1.1 *Rinuncia/Modifica al viaggio – rimborso penale*:

le tasse aeroportuali non rimborsabili; gli adeguamenti carburante addebitati successivamente alla data di emissione della polizza con il massimo del 10% del costo complessivo del viaggio originariamente assicurato.

L'estensione si intende operante solo se: convalidata all'atto di emissione della polizza e richiamata nel modello contabile di polizza; gli importi delle tasse aeroportuali vengono inseriti nel costo complessivo del viaggio assicurato; il supplemento di premio è stato pagato.

1.2 Decorrenza ed operatività

Le garanzie decorrono dalla data di prenotazione o di conferma documentata dei servizi o, al più tardi, entro le ore 24.00 del giorno feriale (sabato compreso) immediatamente successivo e sono operanti fino alla fruizione del primo servizio contrattualmente previsto.

1.3 Esclusioni

(valide per *Rinuncia/Modifica al viaggio rimborso penale e Spese di riprotezione del viaggio*)
Globy® non rimborsa la penale relativa ad annullamenti o modifiche determinati direttamente od indirettamente da:

- cause o eventi non oggettivamente documentabili;
- cause, non di ordine medico, note all'Assicurato al momento della prenotazione;
- fallimento del Vettore o dell'agenzia o dell'organizzatore di Viaggio;
- situazioni di conflitto armato, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, guerra, guerra civile, ribellione, rivoluzioni, insurrezione, legge marziale, potere militare o usurpato, o tentativo di usurpazione di potere;
- atti di terrorismo in genere, compreso l'utilizzo di ogni tipo di ordigno nucleare o chimico;
- o causati anche solo parzialmente da radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radio-attive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti;
- epidemie aventi caratteristica di pandemia, di gravità e virulenza tale da comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile;
- quarantene.
- trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura;
- inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo o da qualsiasi danno ambientale.

1.4 Criteri di liquidazione e scoperto

1.4.1 Rinuncia/Modifica al viaggio – rimborso penale

Globy® rimborsa la penale di annullamento a) nella percentuale esistente alla data in cui si è verificato l'evento (art. 1914 Cod. Civ.). Pertanto, nel caso in cui l'Assicurato annulli il viaggio successivamente all'evento, la eventuale maggior penale rimarrà a suo carico; b) riservandosi il diritto di ridurre l'indennizzo di un importo pari ai recuperi effettuati dall'Assicurato stesso. Globy® ha il diritto di subentrare nel possesso dei titoli di viaggio non utilizzati; c) **senza scoperto** per morte o ricovero ospedaliero (Day Hospital e Pronto Soccorso esclusi) dell'Assicurato, dei familiari e del contitolare dell'azienda/studio associato; d) **con lo scoperto del:**

d.1 - viaggi il cui regolamento di penale preveda, indipendentemente dalla data di prenotazione, una percentuale **maggiore o uguale al 90%** a decorrere dal 30° giorno antecedente la partenza (data di partenza inclusa)

25% con il minimo di **€100,00** per tutte le cause di annullamento diverse da morte o ricovero ospedaliero (Day Hospital o Pronto Soccorso esclusi) dell'Assicurato, dei familiari e del contitolare dell'azienda/studio associato

In presenza di viaggi costituiti da una pluralità di servizi as-soggettati a diversi regolamenti di penale lo scoperto del 25% con il minimo di € 100,00 verrà applicato solo sulla penale relativa ai servizi che prevedono una percentuale maggiore o uguale al 90%

a decorrere dal 30° giorno antecedente la partenza. Per la restante parte verrà applicato lo scoperto del 20% con il minimo di € 75,00 di cui al successivo art.d.2. In ogni caso lo scoperto minimo applicato non sarà mai superiore a € 100,00.

d.2 - viaggi il cui regolamento di penale preveda, indipendentemente dalla data di prenotazione, una percentuale **in-feriore al 90%** a decorrere dal 30° antecedente la partenza (data di partenza inclusa) **20%** con il minimo di **€75,00** per tutte le cause di annullamento diverse da morte o ricovero ospedaliero (Day Hospital o Pronto Soccorso esclusi) dell'Assicurato, dei familiari e del contitolare dell'azienda/studio associato

In caso di malattia o infortunio è data facoltà ai medici di Globy® di effettuare un controllo medico.

1.4.2 Spese di riprotezione del viaggio

Globy® rimborsa il 50% dei costi sostenuti con un massimo di € 500,00 per persona e sempreché i titoli di viaggio acquistati vengano utilizzati per usufruire dei servizi precedentemente prenotati.

1.5 Validità Globy® Giallo

1.5.1 Globy® Giallo è valido esclusivamente se la polizza è stata stipulata:

- dall'agenzia che ha effettuato la prenotazione o dal Tour Operator che ha organizzato il viaggio;
- contestualmente alla data di prenotazione del viaggio o della conferma documentata dei servizi o, comunque, non oltre le ore 24.00 del giorno feriale (sabato compreso) immediatamente successivo;
- a garanzia del costo complessivo del viaggio che deve comprendere anche i costi di gestione pratica, le fees di agenzia, i visti, gli adeguamenti carburante già previsti alla data di prenotazione. Nel caso di adesione all'opzione di cui all'art. 1.1.3, dovranno essere inclusi nel costo complessivo del viaggio assicurato anche gli importi relativi alle tasse aeroportuali non rimborsabili.

Qualora l'assicurazione copra solo una parte del costo del viaggio, Globy® rimborsa la penale in ragione della proporzione suddetta (art. 1907 Cod.Civ. regola proporzionale). La presente limitazione non si applica se il capitale massimo assicurabile ed assicurato è inferiore al costo del viaggio; Globy® Giallo può essere emesso anche se al momento della prenotazione del viaggio sia confermata solo una parte dei servizi prenotati. L'Assicurato o il contraente possono inserire in garanzia anche i restanti servizi prenotati e non confermati, facendone richiesta all'agenzia che ha effettuato la prenotazione od al Tour Operator che ha organizzato il viaggio, stipulando adeguata appendice non oltre le ore 24.00 del giorno feriale (sabato compreso) immediatamente successivo alla conferma di ciascun servizio. L'integrazione di assicurazione può essere effettuata fino a 20 giorni di calendario prima della data di validità del primo servizio assicurato. In caso di annullamento Globy rimborsa le penali dei soli servizi assicurati al momento del verificarsi dell'evento.

d) per un capitale massimo di € 50.000,00 per pratica

1.5.2 Globy® Giallo è operante per una unica domanda di ri-sarcimento, indipendentemente dall'esito, al verificarsi della quale decade.

1.6 In caso di

1.6.1 Rinuncia/Modifica al Viaggio – rimborso penale

L'Assicurato o chi per esso dopo aver annullato il viaggio, presso l'Agenzia dove è stato prenotato, deve dare avviso a Globy® entro 5 giorni da quello in cui si è verificato l'evento, fornendo, indipendentemente dalla modalità di denuncia (telefonica, on-line o scritta):

- numero della presente polizza;
- dati anagrafici, codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006 e recapito;
- nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall'intestatario della pratica;
- documentazione oggettivamente provante la causa della rinuncia/modifica, in originale; se di ordine medico il certificato deve riportare la patologia e l'indirizzo ove è reperibile la persona ammalata od infortunata;

ed anche successivamente:

- documentazione attestante il legame tra l'Assicurato e l'eventuale altro soggetto che ha determinato la rinuncia;
- catalogo e/o programma del viaggio con relativo regolamento di penale, in copia;
- contratto di viaggio con ricevute di pagamento, in copia;
- estratto conto di prenotazione e di penale emessi dall'organizzatore del viaggio, in copia;
- documenti di viaggio in originale, per penale del 100%.

1.6.2 Spese di riprotezione del viaggio

L'Assicurato deve dare avviso a Globy® entro 30 giorni dal ri-entro, fornendo, indipendentemente dalla

modalità di denuncia (telefonica, on-line o scritta):

- numero della presente polizza;
- dati anagrafici, codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006 e recapito;
- nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall'intestatario della pratica;
- copia della presente polizza;
- documentazione oggettivamente provante la causa del ritardo, in originale; se di ordine medico il certificato deve riportare la patologia;
- nuovi titoli di viaggio acquistati per raggiungere il luogo previsto dal contratto di viaggio, in originale;
- contratto di viaggio con ricevute di pagamento, in copia;
- estratto conto di prenotazione emesso dal Tour Operator organizzatore del viaggio, in copia;
- titoli di viaggio non utilizzati, in originale.

RIFERIMENTI IMPORTANTI

Gli eventuali sinistri vanno denunciati a Globy® con una delle seguenti **tre modalità**:

- **via telefono** (al numero **02-26609.690** attivo tutti i giorni, 24 ore su 24)

- **via internet** (sul sito www.ilmiosinistro.it)

- **via posta** (all'indirizzo qui sotto indicato)

In ogni caso, indipendentemente dalla modalità di denuncia, tutta la documentazione richiesta va in-viata, esclusivamente in originale, a:

MONDIAL ASSISTANCE EUROPE N.V. RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA

Servizio Liquidazione Danni Globy®
Casella Postale 1112

Via Cordusio 4

20123 MILANO

GLOBY® QUICK

Se la denuncia del sinistro avviene esclusivamente via telefono, al numero **02-26609.690**, o internet, Globy® garantisce la gestione e la **chiusura della pratica in 20 giorni (a partire dalla data di ricezione della documentazione completa)***. In caso contrario, Globy® si impegna a rimborsare un importo pari al costo della polizza. Nel caso in cui la denuncia avvenga via posta, invece, il processo liquidativo seguirà i tradizionali canali gestionali. L'apertura di un sinistro attraverso la centrale operativa di assistenza è esclusa dalla procedura Quick e non sarà possibile attivarla successivamente.

*Nel calcolo dei 20 giorni sono esclusi i tempi tecnici bancari relativi al flusso di pagamento.

Per tutte le informazioni relative ad eventuali sinistri Vi invitiamo a consultare il sito www.ilmiosinistro.it